

Linee della proposta di legge regionale in materia di riordino delle funzioni provinciali e di attuazione della legge 56/2014

Premessa

La Giunta regionale si appresta ad adottare, in attuazione della legge 56/2014, la legge concernente il riordino delle funzioni attualmente esercitate dalle province. Si fornisce di seguito una sintesi delle principali disposizioni.

1. Funzioni escluse dal riordino

Sono esclusi dal riordino i Corpi di polizia provinciale, in conformità a quanto previsto dall'Accordo adottato in Conferenza Unificata il 12.9.2014.

Al riordino delle funzioni in materia di politiche del lavoro si provvederà separatamente in attuazione delle disposizioni istitutive dell'Agenzia regionale del lavoro, attualmente inserite nella l.r. 32/2002, a seguito dell'adozione del decreto legislativo previsto dall'art. 1, comma 3, della l. 183/2014 (c.d. "jobs act").

Per quanto concerne le funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL), resta confermata la previsione dell'esercizio regionale mediante ufficio unico ai sensi dell'art. 83 e ss. della l.r. 65/2010.

2. Funzioni trasferite alla Regione

Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni:

- a) le funzioni in materia di agricoltura;
- b) le funzioni in materia di forestazione, ad esclusione degli interventi pubblici forestali e delle attività amministrative e contabili ad essi connessi;
- c) le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;
- d) le funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici,
- e) le seguenti funzioni in materia di ambiente:
 - e.1) le funzioni in materia di rifiuti, già esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della l.r. 61/2014, e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione;
 - e.2) le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico;
 - e.3) le funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria;
 - e.4) le funzioni in materia di inquinamento acustico;
 - e.5) le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - e.6) le funzioni in materia di energia;
 - e.7) le funzioni in materia di Osservatorio sociale già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della l.r. 45/2014, e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione.
- f) le funzioni in materia di strade regionali che, per non disperdere le positive economie di scala realizzate con la gestione accentrata a livello provinciale, potrebbero essere svolte con le seguenti modalità:
 - gestione accentrata a livello regionale per le funzioni relative a progettazione e realizzazione di opere di rilievo strategico ("cd. "grandi opere")
 - gestione a livello provinciale (anche tramite un ufficio unico o una gestione associata) per la manutenzione e le opere non strategiche)

La Regione esercita le suddette funzioni garantendo la partecipazione delle comunità locali alla formazione dei programmi di intervento. Nelle more della riforma della legislazione di settore e, fermo restando quanto previsto per la Città Metropolitana (vedi paragrafo 5.), tale partecipazione sarà garantita secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, con riferimento alle Conferenze dei Sindaci della zona distretto o loro aggregazioni.

3. Funzioni trasferite ai Comuni

Sono oggetto di trasferimento ai Comuni le seguenti funzioni:

- a) funzioni in materia di turismo, ad esclusione della formazione degli operatori (ricondotta alla regione insieme alla formazione) e della raccolta dei dati statistici (di competenza provinciale).
- b) le funzioni in materia di sport

- c) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
- d) le funzioni in materia di forestazione, limitatamente agli interventi pubblici forestali e alle attività amministrative e contabili ad essi connessi.

Non sono state evidenziate come oggetto di trasferimento ai Comuni le funzioni in materia di promozione ed organizzazione di attività culturali e di valorizzazione dei beni culturali, in quanto connesse al ruolo istituzionale della provincia, o correlate alla titolarità del bene.

Le funzioni sono trasferite ai Comuni dalla data in cui è efficace il trasferimento del personale.

Le funzioni relative alla tenuta degli Albi dei soggetti del terzo settore potrebbero essere trasferite esclusivamente al Comune capoluogo di provincia, e da questo esercitate su tutto il territorio provinciale.

Le altre funzioni sono trasferite ai comuni perchè le esercitano obbligatoriamente in forma associata negli ambiti di dimensione adeguata di cui all'allegato A della l.r. 68/2011, mediante convenzione tra tutti i Comuni dell'ambito, ovvero mediante Unione di Comuni. A tal fine gli ambiti sono ridelimitati rendendoli conformi alle zone distretto.

I Comuni capoluogo di provincia e i Comuni obbligati possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 68/2011, affidare alla Provincia l'esercizio della funzione.

4. Città metropolitana

Sono oggetto di trasferimento alla Città metropolitana le funzioni indicate al par. 3 che, nel territorio regionale non incluso nella Città metropolitana, sono trasferite ai Comuni.

La Regione provvede alla riforma della legislazione e degli atti di programmazione al fine di rafforzare il ruolo della Città metropolitana quale ente di governo del suo territorio e di coordinamento dei Comuni che la compongono.

E' istituita, quale specifico strumento di partecipazione e valorizzazione del ruolo della Città metropolitana, la Conferenza Regione-Città metropolitana. In detta Conferenza, in particolare, vengono formulati i pareri afferenti.

Fermo restando che il piano territoriale della Città Metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale, si prevede che, in conformità allo Statuto, la Città metropolitana possa approvare, in luogo dei Comuni, il piano strutturale, nonchè esercitare funzioni di loro competenza in materia di mobilità, viabilità ed edilizia scolastica.

5. Adempimenti e accordi per il trasferimento delle funzioni alla Regione

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle legge, la Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le attività che devono essere compiute dalla Regione e dagli enti locali per il trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti, individuando altresì i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.

Al trasferimento si provvede mediante accordi tra Regione e Province o Città metropolitana, stipulati con le modalità stabilite nella suddetta deliberazione.

Il trasferimento delle funzioni decorre dal trasferimento del personale ad esse assegnato, individuato con le modalità di cui al successivo paragrafo 6.

6. Trasferimento del personale, delle risorse strumentali e dei rapporti attivi e passivi

La Giunta regionale adotta un piano di riorganizzazione delle funzioni oggetto di trasferimento.

Il numero delle unità di personale da trasferire, necessario per l'esercizio delle funzioni trasferite, è individuato a seguito di accordi tra le amministrazioni interessate. Tali accordi individuano, unitamente al personale che esercita la funzione trasferita, anche una quota di personale assegnato alle funzioni di carattere trasversale (compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo).

L'individuazione del personale della funzione interessata al trasferimento è effettuata secondo le seguenti priorità:

- a) il personale che risulta aver esercitato la funzione alla data dell'entrata in vigore della legge 56/2014
- b) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2014;
- c) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013 in via prevalente;
- d) il restante personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013.

A seguito del trasferimento del personale sono costituiti in ogni Provincia uffici territoriali regionali. Può essere previsto, previo esperimento delle procedure di informazione sindacale, e tenuto conto delle situazioni

personali di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2014, il trasferimento presso gli uffici regionali con sede in Firenze del personale necessario allo svolgimento di compiti di programmazione, gestione e controllo che interessano l'intero territorio regionale.

Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali.

Per il trasferimento delle funzioni dalle Province alla Regione, alle Province stesse (in deroga a quanto previsto dal dpcm) non è richiesta alcuna somma aggiuntiva oltre a quelle di pertinenza della Regione (perché trasferite alle province o perché afferenti a tributi o tasse relative a funzioni trasferite). In primo luogo le risorse vengono utilizzate per le spese di personale e di funzionamento. Il trasferimento del personale decorre a far data dalla disponibilità delle relative risorse finanziarie.

Entro un anno dalla data di effettivo trasferimento del personale, la Regione e la Provincia interessata o la Città metropolitana, definiscono, mediante accordi, il trasferimento delle risorse strumentali e dei rapporti attivi e passivi, che decorre dalla data di trasferimento alla regione delle risorse finanziarie a copertura delle passività, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera c), della legge n. 56/2014.

Per i beni mobili ed immobili si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del D.P.C.M.

Per le società e gli altri enti partecipati si fa riferimento ai soli soggetti che esercitano in via esclusiva attività inerenti la funzione trasferita e nei quali la partecipazione della Provincia o della Città metropolitana è maggioritaria. Non sono altresì soggetti a subentro, a norma del DPCM 29 settembre 2014, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

7. Trasferimento di funzioni delle Unioni di Comuni

Le funzioni in materia di agricoltura e forestazione, esclusi gli interventi pubblici forestali, che alla data di entrata in vigore della legge, sono esercitate dalle Unioni di comuni, sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il trasferimento delle medesime funzioni dalle Province e dalla Città Metropolitana.

Per il trasferimento dei beni e dei rapporti attivi e passivi si applicano le medesime disposizioni previste per le Province e la Città metropolitana.

8. Adempimenti per il trasferimento delle funzioni ai Comuni

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, il consiglio provinciale stabilisce, con propria deliberazione, le attività che devono essere compiute dalla Provincia e dai Comuni per il trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti ed individua altresì i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse. Al trasferimento si provvede mediante accordi tra Provincia e Comuni, stipulati con le modalità stabilite nella suddetta deliberazione.

9. Modifiche alla l.r. 68/2011

La legge provvede alle necessarie e numerose modifiche della l.r. 68/2011 ("Norme sul sistema delle Autonomie locali") allo scopo di adeguarla alla legge 56/2014 e alla sua attuazione al fine di valorizzare le Unioni e le fusioni tra Comuni. In particolare sono ridefiniti gli ambiti rendendoli conformi alle zone distretto.

10. Disposizioni finali e transitorie

Al momento dell'effettivo trasferimento della funzione la Regione subentra nei procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della legge di riordino.

Al fine di assicurare la continuità amministrativa, le Province e la Città metropolitana concludono i progetti e le attività, in corso all'entrata in vigore della legge, anche relativi a funzioni diverse da quelle fondamentali, per i quali sono stati concessi finanziamenti a seguito di partecipazione a bandi pubblici o per i quali detti enti sono stati individuati come soggetti attuatori dallo Stato o dalla Regione, avvalendosi a titolo gratuito del personale trasferito alla regione.

Fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, le Province continuano ad esercitare le funzioni di competenza.

Entro sei mesi dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale adotta proposte di legge e modifiche di piani e di programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore al trasferimento delle funzioni previsto dalla legge.